



UNIONE DEL FOSSANESE

Bene Vagienna, Genola, Salmour, Sant'Albano Stura, Lequio Tanaro

***REGOLAMENTO
PER L'ORGANIZZAZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO***

***Approvato con Deliberazione n. 3 del 28 aprile 2004
Modificato con Deliberazione n. 23 del 1 ottobre 2013***

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il regolamento disciplina, per quanto non previsto dalla legge e dallo Statuto, l'attività, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio dell'Unione dei Comuni, denominata "Unione del Fossanese", nel prosieguo indicata "Unione" e degli organismi ad esso collegati.
2. Il predetto Consiglio gode di autonomia funzionale ed organizzativa.

Art. 2 - Casi particolari, eccezioni, interpretazioni

1. Qualora, nel corso delle adunanze consiliari, si presentino situazioni non disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, la relativa decisione viene adottata dal Presidente del Consiglio, coadiuvato dal segretario dell'Unione, ispirandosi ai principi generali contenuti nei predetti ordinamenti.

CAPO II - I CONSIGLIERI DELL'UNIONE

Art. 3 - Elezione, funzioni, convalida e durata in carica

1. Il numero dei consiglieri attribuiti all'Unione, l'elezione degli stessi, la loro durata in carica e posizione giuridica sono regolati dalla legge e dallo Statuto.
2. I consiglieri dell'Unione entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica loro conferita all'atto della nomina, tramite apposita deliberazione consiliare, da parte del Comune di appartenenza.
3. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere dell'Unione, si procede alla surrogazione con le modalità indicate all'art. 13 d nello Statuto.
4. I consiglieri dell'Unione restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e, comunque, sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del comune di appartenenza.

Art. 4 - Diritti e doveri

1. I consiglieri dell'Unione hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, sempre che riguardino atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto deve essere esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali dei singoli ed in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, senza uso di parole sconvenienti e senza degenerare; è rigorosamente vietato attribuire fatti che possano offendere o ledere l'onorabilità.

3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente del Consiglio lo richiama e se il consigliere persiste può espellerlo dall'aula.

Art. 5 - Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza deliberativa del Consiglio dell'Unione. Tale diritto viene esercitato mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti agli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

2. Le proposte di deliberazione che i consiglieri intendono presentare devono essere formulate per iscritto e accompagnate dallo schema della proposta che si intende sottoporre al Consiglio, sottoscritte dal consigliere proponente, ed inviate al Presidente del Consiglio il quale le trasmette al segretario dell'Ente per l'istruttoria di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. Il segretario esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Esperite dette formalità, il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile, indicando contestualmente il consigliere proponente.

3. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio sono presentati con le modalità ed i termini stabiliti dall'art. 49.

Art. 6 - Diritto di presentazione di interrogazioni, mozioni, ordini del giorno

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno relativamente ad argomenti che riguardano le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo proprie del Consiglio dell'Unione, e le altre competenze allo stesso organo attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. La descrizione, presentazione e trattazione dei summenzionati atti sono contenute al Titolo III - Capo VII.

Art. 7 - Diritto a richiedere la convocazione del Consiglio

1. Qualora un quinto dei consiglieri assegnati o uno dei sindaci formulino espressa richiesta di trattazione di argomenti di competenza consiliare, il Presidente del Consiglio deve riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi indicati.

2. Detto termine decorre dal giorno dell'acquisizione al protocollo generale dell'Ente della richiesta suindicata, la quale deve essere formulata per iscritto, indirizzata al Presidente del Consiglio con allegato lo schema di deliberazione per ciascun argomento del quale si richiede la trattazione. Lo schema di deliberazione seguirà, quindi, l'iter procedurale richiesto dalla legge per l'apposizione dei necessari pareri.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui ai commi 1 e 2, provvede, previa diffida, il prefetto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 39, comma 5°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 8 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi: criteri generali.

1. I consiglieri dell'Unione, per meglio espletare le proprie funzioni, hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Unione, esclusi quelli riservati per legge o regolamento.

2. Sono ammessi alla visione o al rilascio di copia tutti i provvedimenti che costituiscono manifestazione di volontà, di conoscenza o di giudizio o di natura mista, posti in essere dagli organi dell'Unione nell'esercizio delle loro funzioni.

3. E' ammessa, altresì, la visione ed il rilascio di copia degli atti preparatori richiamati nei provvedimenti.

4. Nell'espletamento di tale diritto, i consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 9 - Diritto alla visione di atti ed all'informazione

1. Per diritto alla visione si intende il diritto di prendere conoscenza, mediante lettura o consultazione, dei provvedimenti di cui all'art. 8.

2. Per informazione si intende la possibilità di ottenere notizie circa l'attività svolta dagli organi dell'Unione.

3. A tal fine, i consiglieri hanno il diritto di accedere presso gli uffici, durante gli orari di servizio, di richiedere e di ottenere, dai responsabili dei servizi, dati, precisazioni, notizie e chiarimenti esclusivamente relativi ad atti o situazioni già sottoposti all'attenzione del comitato amministrativo o del Presidente, ovvero relativi all'esecuzione di provvedimenti efficaci.

4. La visione di tali atti è attuabile senza osservare particolari formalità, alla presenza del funzionario responsabile.

5. L'esercizio dei suddetti diritti non deve tradursi in un potere di inchiesta o di ispezione da parte del consigliere, a meno che lo stesso non sia stato espressamente incaricato dal Consiglio.

6. In nessun caso il consigliere può far uso delle notizie e dei documenti, acquisiti per fini personali.

Art. 10 - Rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni, determinazioni, bandi e verbali di gara, ordinanze, petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

2. E' necessario presentare richiesta scritta presso la segreteria dell'Ente, indirizzata al segretario dell'Unione, con l'indicazione delle finalità d'uso connesse all'esercizio del mandato consiliare. La richiesta viene ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo, sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia. Il modulo contiene apposita dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.

3. Il rilascio delle copie avviene entro tre giorni lavorativi successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

4. Il segretario dell'Unione, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al comma 3 il consigliere interessato, mediante comunicazione scritta motivata.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera ed in esenzione dei diritti di segreteria.

Art. 11- Divieto di mandato imperativo - responsabilità

1. Ogni consigliere rappresenta la comunità dell'Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

2. Egli, nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva, ha piena libertà di azione, di espressione, di opinione e di voto.

3. Ciascun consigliere è responsabile personalmente del voto espresso sui provvedimenti trattati in Consiglio.

Art. 12 - Partecipazione alle sedute

1. I consiglieri dell'Unione sono tenuti a partecipare a tutte le sedute del Consiglio. Nel caso in cui fossero impossibilitati, gli stessi devono

giustificarsi mediante motivata comunicazione scritta, trasmessa al Presidente del Consiglio ed al segretario dell'Unione. Il Presidente ne dà notizia durante la seduta. E' garantito a ciascun consigliere il diritto a far valere le proprie cause giustificative indicate espressamente all'art. 14 dello statuto.

2. In caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo, si fa riferimento allo statuto.

3. La partecipazione alle sedute consiliari non è, in nessun caso, delegabile.

4. Il consigliere che si assenta definitivamente dalla seduta deve, prima di lasciar la sala, avvisare il segretario perchè ne sia presa nota a verbale.

Art. 13 - Astensione obbligatoria

1. I consiglieri dell'Unione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed approvazione di deliberazioni che riguardino interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado.

2. Il dovere di astensione comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze, durante la trattazione di detti affari, secondo quanto previsto dall'art. 78, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Il dovere di astensione non sussiste per l'adozione di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nel caso in cui si manifesti una correlazione immediata e diretta tra contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

4. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il segretario che dà atto a verbale dell'avvenuto.

Art. 14 - Gettone di presenza, indennità di funzione, rimborso spese, permessi, aspettative. (ABROGATO)

Art. 15 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione sono indirizzate al Consiglio dell'Unione, nella persona del suo Presidente, e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Presidente dell'Unione, quindi, entro dieci giorni dalla data dell'assunzione delle dimissioni stesce al protocollo generale dell'Ente, richiede la surroga del dimissionario al comune di appartenenza.

3. Il comune interessato procede alla surroga nella prima seduta di Consiglio comunale successiva alla comunicazione della vacanza.

Art. 16 - **Decadenza, rimozione e sospensione dalla carica**

1. Il consigliere dell'Unione che cessa, per qualunque motivo, dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza, decade ipso iure da componente del Consiglio dell'Unione. In questo caso, il comune interessato deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'Unione.

2. Qualora, nel corso del mandato, si attesti in capo ad un consigliere la sussistenza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio dell'Unione gliela contesta, attivando nel contempo la procedura di decadenza, secondo i tempi e le procedure indicati dalla legge. Se la condizione di ineleggibilità o incompatibilità risulta insussistente o viene rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare alcun provvedimento nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. La mancata partecipazione a tre sedute in un anno, senza aver prodotto le dovute cause giustificative, può comportare la decadenza dalla carica consiliare, pronunciata la quale nessuna ulteriore giustificazione è più ammessa. I tempi e le modalità relativi alla dichiarazione di decadenza sono stabiliti dalla legge e dallo statuto.

4. I consiglieri dell'Unione, altresì, decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al comma 1, dell'art. 15, della legge n. 55/1990 e s.m.i., o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

5. I consiglieri, altresì, possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge, per gravi motivi di ordine pubblico, quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge n. 646/1982, quando siano sottoposti a misura di sicurezza.

6. Possono essere sospesi dalle proprie funzioni con decreto prefettizio, allorchè sussistano i motivi indicati all'art. 59 del D.Lgs. n. 267/2000, o quelli di cui all'art. 15 della legge n. 55/1990 e s.m.i.

7. Il Presidente del Consiglio, ricevuta copia del provvedimento di cui al comma 6, convoca il Consiglio che prende atto della sospensione decretata. Il consigliere sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti la carica consiliare.

8. Ove sia stata adottata la sopracitata sospensione, il Consiglio comunale del quale il consigliere sospeso fa parte, procede alla temporanea sostituzione. La supplenza cessa con il cessare della sospensione. Nel caso in cui sopravvenga la decadenza, si procede alla surrogazione.

9. La surroga dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica viene richiesta dal Presidente dell'Unione al comune interessato, il cui Consiglio comunale provvede nella prima seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

CAPO III - LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 17 - Istituzione

1. Il Consiglio può istituire Commissioni Consiliari permanenti individuandone, contestualmente all'istituzione, gli ambiti di competenza. L'istituzione e la modificazione delle competenze e del numero dei componenti delle Commissioni Consiliari permanenti non costituiscono modifica del regolamento.

2. Ciascuna commissione consiliare è composta da tanti consiglieri quanti sono i comuni aderenti all'Unione, così che ciascuno di questi sia rappresentato in seno alla Commissione. I componenti nominati dal Consiglio con votazione a scrutinio segreto sulla base delle designazioni fornite da ciascun comune. La votazione è unica, con la possibilità di esprimere fino a una preferenza. Risultano eletti i commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più giovani di età.

3. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio dell'Unione.

4. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere membro di una commissione, il comune di appartenenza di quest'ultimo indica un altro rappresentante ed il Consiglio dell'Unione procede alla sostituzione.

Art. 18 - Insediamento - presidenza

1. Le commissioni si insediano, di norma, entro quindici giorni dalla data dell'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di nomina; per l'occasione sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio, nella sua veste di garante del funzionamento delle commissioni stesse.

2. Nella prima adunanza procedono alla elezione di un Presidente e di un vice Presidente, con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni commissario può votare per un solo nome e sono eletti i commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più giovani di età.

Art. 19 - Convocazione

1. Il Presidente convoca la commissione di sua iniziativa o su richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, presentata da un terzo dei componenti, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze. Detto ordine del giorno va recapitato al domicilio dei componenti la commissione, almeno tre giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza.

2. Ai lavori delle commissioni possono partecipare, senza diritto di voto: il Presidente dell'Unione, i membri del comitato amministrativo competenti

per materia e, se invitati, i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche esaminate. Per l'esame di specifici argomenti, possono altresì essere invitati a partecipare, senza alcun diritto di voto, membri di organismi associati, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, espressioni rappresentative della comunità dell'Unione, nonché tecnici ed esperti.

3. Al fine di creare coordinamento tra l'attività specifica delle commissioni consiliari e quella del Consiglio dell'Unione, è preposta la figura del Presidente del Consiglio quale garante del funzionamento di tali organismi. Egli, in tale veste, può invitare il Presidente di una particolare commissione a convocarla, se lo ritiene utile ed opportuno per la successiva trattazione di determinati argomenti di interesse consiliare.

Art. 20 - Funzionamento

1. La seduta della commissione consiliare permanente è valida allorchè sia presente almeno la metà dei componenti la stessa.

2. Le sedute delle commissioni sono, di norma, pubbliche, salvo che venga diversamente stabilito con motivato provvedimento del Presidente.

3. Le decisioni della commissione sono valide allorchè vengano approvate dalla maggioranza dei commissari presenti.

4. Nel caso in cui un commissario non partecipi a numero tre sedute in un anno, senza aver prodotto giustificata motivazione scritta, potrà essere attivata nei suoi confronti la procedura di decadenza da membro della commissione di cui fa parte.

5. Le commissioni consiliari permanenti rappresentano articolazioni del Consiglio dell'Unione ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo proprii del Consiglio.

Art. 21 - Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione consiliare permanente possono essere svolte da un funzionario dell'Unione o dal componente più giovane della commissione stessa.

2. Il segretario così individuato redige i verbali delle riunioni che vengono sottoscritti dal Presidente della commissione, dai membri e dal segretario stesso.

CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

Art. 22 - Istituzione - composizione - argomentazioni

1. Il Consiglio dell'Unione, quando ritenga di dover approfondire uno specifico argomento, ovvero individuare ed analizzare ipotesi programmatiche, o formulare indicazioni di fattibilità di proposte particolarmente dibattute in sede consiliare, può istituire apposita commissione consiliare speciale consultiva.

2. La deliberazione di istituzione della commissione ne definisce l'oggetto e ne indica i componenti, eletti secondo i termini e le modalità già espressi nell'art. 17 e ss.

3. Ove ritenuto necessario, la commissione speciale può avvalersi di esperti, esterni al Consiglio, in possesso delle specifiche professionalità e conoscenze tecniche attinenti all'argomento/i trattato/i.

4. Nella fase costitutiva dell'Unione e fino a quando le competenze, le funzioni e i servizi gestiti in associazione non rendano opportuna la costituzione delle commissioni consiliari permanenti, il Consiglio può avvalersi di una sola commissione a competenza generale, sempre composta come indicato all'art. 17, coordinata da quello dei componenti consiglieri a ciò chiamato dallo stesso Consiglio.

TITOLO II - NORME PER LA CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA CONSILIARE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 23 - Prima convocazione: tempi e competenza, convocazioni speciali

1. Le sedute del Consiglio dell'Unione sono pubbliche, salvo i casi in cui debbano essere espresse e formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, disponendo il Presidente, pertanto, la trattazione dell'argomento in seduta a porte chiuse.

2. La prima seduta del Consiglio dell'Unione è quella convocata alla costituzione dell'Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo Presidente, compresa quella immediatamente dopo la contemporanea scadenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

3. La convocazione della prima seduta consiliare è disposta dal Presidente uscente ovvero, in sua assenza, dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti. Detta convocazione viene disposta entro 30 giorni dalla cessazione del Presidente in carica, ovvero entro 30 giorni dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte di almeno due terzi dei comuni. Tali comunicazioni devono essere trasmesse alla sede dell'Unione entro 10 giorni dalla loro efficacia.

4. Il Consiglio dell'Unione può validamente deliberare con l'intervento della metà dei componenti assegnati, ed a maggioranza dei voti espressi, salvo particolari quorum stabiliti a norma di legge o statuto.

5. Il Consiglio deve essere obbligatoriamente convocato entro venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri dell'Unione o da uno dei sindaci, inserendo all'ordine del giorno le questioni dagli stessi richieste, formulate secondo quanto indicato all'art. 7.

CAPO II - L'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Art. 24 - Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio dell'Unione è redatto in forma scritta e contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede dell'adunanza consiliare, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. Nel caso in cui sia previsto che i lavori si svolgano in più giorni, vengono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna seduta, precisando che la seconda è da intendersi quale prosecuzione della prima.

2. Il medesimo avviso deve altresì indicare il giorno, l'ora e la sede dell'adunanza consiliare in seconda convocazione, qualora, in occasione

della seduta in prima convocazione, non fosse stato raggiunto il quorum deliberativo.

3. L'avviso di convocazione precisa anche se l'adunanza riveste carattere d'urgenza e deve essere firmato dal Presidente del Consiglio o da colui che lo sostituisce per legge.

Art. 25 - Modalità di trasmissione dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione va comunicato ai consiglieri con una delle seguenti modalità:

a) mediante invio di file PDF da casella di posta elettronica certificata dell'Unione, nel caso in cui il consigliere abbia dato adesione a tale modalità di invio.

b) mediante consegna presso il domicilio eletto per la carica;

c) mediante consegna in mani proprie del destinatario ovunque lo stesso si trovi nel territorio dell'Unione;

2. Nel caso sub a) la consegna è comprovata dal messaggio di accettazione da parte del servizio di posta elettronica certificata utilizzato. Nei casi sub b) e c) la consegna è comprovata da data e firma del ricevente, o da persona con lo stesso convivente o da altra persona dal consigliere stesso indicata.

3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune al di fuori dell'Unione, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere comunale e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

Art. 26 - Termini per il recapito dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, deve essere consegnato almeno tre giorni liberi antecedenti quello stabilito per la seduta.

2. La convocazione d'urgenza può essere disposta quando risulti l'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti, per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per l'Unione e per i cittadini. Nei casi di convocazione d'urgenza è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco, sia consegnato 48 ore prima. I motivi dell'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio il quale può stabilire, durante l'adunanza ed a maggioranza dei votanti, che ogni provvedimento sia rinviato ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio è notificato ai soli consiglieri assenti.

3. Nel caso che, dopo aver recapitato gli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno affari urgenti e sopravvenuti alla convocazione stessa, occorre consegnarne avviso scritto ai consiglieri 24 ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli affari aggiunti.

4. In questo caso, la maggioranza dei consiglieri presenti alla seduta ha diritto di decidere il rinvio, a data da destinarsi, dei provvedimenti relativi agli affari aggiunti all'ordine del giorno, per poterli più approfonditamente studiare.

5. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli affari rimasti sia rinviata ad altra riunione, non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal Consiglio comunale al momento della sospensione, il Presidente del Consiglio dovrà far recapitare l'avviso del rinvio ai soli consiglieri assenti al momento della sospensione, ritenendosi quelli presenti informati del rinvio.

6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata qualora il consigliere interessato partecipi alla seduta alla quale era stato invitato.

CAPO III - L'ORDINE DEL GIORNO

Art. 27 - Definizione

1. L'ordine del giorno è costituito dall'elenco degli oggetti degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio dell'Unione.

2. Spetta al Presidente del Consiglio il potere di stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno per propria autonoma decisione, con la collaborazione del segretario dell'Unione, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui all'art. 29.

3. Nell'ordine del giorno debbono essere elencati distintamente gli affari da trattare in seduta a porte chiuse ed in seduta pubblica.

Art. 28 - Pubblicazione e diffusione

1. L'ordine del giorno come sopra redatto, ed incluso nell'avviso di convocazione del Consiglio, viene pubblicato all'albo dell'Unione almeno il giorno precedente quello stabilito per l'adunanza.

2. Rispettando le medesime modalità previste per la consegna ai consiglieri, copia dell'avviso di convocazione con annesso ordine del giorno deve essere trasmessa:

a) al prefetto;

b) all'organo di revisione, nel caso debbano essere trattati argomenti di natura finanziaria;

c) agli organi di stampa maggiormente rappresentativi operanti sul territorio dell'Unione;

Art. 29 - Proposte all'ordine del giorno: iniziativa ed iscrizione

1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Presidente del Consiglio, ai sindaci, ai membri della Giunta ed ai consiglieri dell'Unione.

2. Le proposte devono essere presentate per iscritto, anche da un solo consigliere, accompagnate dallo schema della proposta che si intende sottoporre all'approvazione del Consiglio.

3. Il Presidente del Consiglio può decidere di non iscrivere la proposta all'ordine del giorno, qualora, interpellato il segretario dell'Unione, non ravvisi la competenza del Consiglio a trattare l'argomento oppure la reputi non conveniente per l'Unione. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta al proponente, entro dieci giorni da quello in cui pervenne la proposta, ma in questo caso il Consiglio ha facoltà di decidere che la proposta debba comunque essere trattata e fissare la data della seduta per esaminarla.

4. Il Presidente del Consiglio, fermo il caso e la procedura di cui al comma 3, è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno, in occasione della prima adunanza successiva alla proposta, gli argomenti dei quali venga richiesta, per iscritto, la trattazione da parte di uno dei sindaci o da un quinto dei consiglieri in carica. Detti argomenti devono comunque essere trattati entro 20 giorni dalla richiesta presentata.

5. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno; l'eventuale inversione della loro trattazione è stabilita e motivata dal Presidente ed è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, senza discussione.

Art. 30 - Deposito delle proposte iscritte all'ordine del giorno e loro consultazione

1. Il deposito dei documenti relativi agli argomenti da trattare nella seduta consiliare, in cui gli stessi sono iscritti, avviene nello stesso giorno in cui vengono consegnati gli avvisi di convocazione. Detti atti sono depositati, in originale, presso l'ufficio di segreteria dell'Unione.

2. La consultazione delle proposte depositate avviene durante l'orario di apertura degli uffici interessati.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al comma 2, completa in ogni sua parte e corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio citati nello schema di deliberazione depositata e nei relativi allegati.

4. In caso di mancato rispetto di tale termine o di documentazione riconosciuta incompleta, potrà essere richiesto al Consiglio di votare il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta. La proposta di rinvio deve essere approvata dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

5. In caso di convocazione d'urgenza, il deposito delle proposte deliberative avviene almeno 24 ore prima dello svolgimento della seduta consiliare in cui le stesse saranno sottoposte all'approvazione.

TITOLO III - LE SEDUTE CONSILIARI

CAPO I - LA SEDE

Art. 31 - La sede

1. Le sedute del Consiglio dell'Unione si tengono, di regola, presso la sede dell'Unione. Eccezionalmente possono essere tenute presso la sala consiliare di uno dei Comuni dell'Unione o in altra sede, sempre nell'ambito territoriale proprio dell'Unione. All'interno della sala consiliare, un apposito spazio è riservato al pubblico.

2. La sede ove si tiene il Consiglio dell'Unione deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

CAPO II - IL PRESIDENTE

Art. 32 - Presidenza della seduta- Vicepresidenza

1. Le sedute del Consiglio dell'Unione sono presiedute dal Presidente, eletto tra i componenti sindaci del consesso nella prima seduta del Consiglio neo-eletto, giusta l'art. 15 dello statuto.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni sono svolte dal sindaco-assessore a cui il Presidente ha delegato le funzioni vicarie.

Art. 33 - Poteri ed attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero consesso consiliare, ne è il portavoce, ne tutela la dignità e le funzioni attribuite allo stesso dalla legge e dallo statuto.

2. E' suo compito assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio. Assicura, inoltre, il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli affari che avviene secondo l'ordine prestabilito. Egli garantisce l'osservanza del regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.

3. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.

4. Il Presidente ha l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Consiglio e delle commissioni consiliari.

5. Il Presidente decide sulle casistiche, non espressamente disciplinate dalla legge o dal regolamento, che si presentino nel corso delle sedute consiliari.

6. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri comunali.

CAPO III - NUMERO LEGALE E TIPI DI SEDUTA

Art. 34 - Numero legale

1. Il Consiglio dell'Unione, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei componenti assegnati.

2. La seduta di seconda convocazione è dichiarata valida purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

3. Per le adunanze convocate a prosecuzione dei lavori della seduta di prima convocazione, o a seguito della sospensione della stessa, è necessario il quorum stabilito dal comma 1, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 36.

4. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione, facendolo presente al segretario dell'Unione, non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.

Art. 35 - Seduta di prima convocazione

1. La seduta del Consiglio dell'Unione si tiene il giorno ed all'ora fissati nell'avviso di convocazione.

2. Trascorsi quindici minuti primi il Presidente, se vi sono interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, può dar corso alla discussione, ancorché non si sia ancora raggiunto il numero legale dei presenti richiesto. Ad inizio seduta, gli astanti potranno altresì fare comunicazioni, ove esse non riguardino e non comportino deliberazioni.

3. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale effettuato dal segretario dell'Unione il quale annota a verbale il risultato.

4. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero occorrente per validamente deliberare, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.

5. Raggiunto il prescritto numero legale il Presidente annunzia al Consiglio che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto e ne precisa l'ora.

5. In caso contrario il Presidente, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, eseguito l'appello e constatata la mancanza del numero legale necessario per poter legalmente deliberare, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza, congedando i consiglieri intervenuti.

6. Dopo l'appello nominale effettuato in apertura di seduta, si presume la presenza in aula del numero legale. I consiglieri che entrano o si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al segretario dell'Unione il quale, ove in base a tali comunicazioni accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale.

7. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta. Di ciò viene dato atto a verbale indicando il numero dei consiglieri rimasti presenti al momento dello scioglimento. Si procederà, quindi, con le modalità stabilite dall'art. 36.

Art. 36 - Seduta di seconda convocazione - Rinvio trattazione affari ad altra seduta

1. La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, in giorno diverso, ad altra riunione dichiarata deserta per mancanza del numero legale e a non meno di 48 ore da quest'ultima.

2. La seduta che segue ad una prima iniziata col numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti, è pure essa seduta di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare.

3. Nel caso, però, di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per qualsiasi motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova seduta non assume il carattere di "seconda convocazione".

4. Come indicato all'art. 24, l'avviso trasmesso per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, senza necessità di rinnovo dell'invito ai consiglieri non intervenuti alla seduta di prima convocazione o assenti.

5. In seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni su materie per le quali la legge o lo statuto richiedano l'approvazione mediante una speciale maggioranza, a meno che, al momento della votazione, non si raggiunga il richiesto quorum deliberativo.

6. Trascorsi trenta minuti primi dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo previsto per

rendere valida tale adunanza, essa viene dichiarata deserta, dandosi atto di ciò a verbale, con la precisazione di quali siano i consiglieri presenti.

7. Qualora l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti affari non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. In tal caso, si predispone un nuovo avviso di convocazione da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza a tutti i consiglieri dell'Unione. Tali affari devono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli di seconda convocazione già precedentemente individuati. Per detti argomenti la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.

8. Nel caso in cui si verifichi quanto previsto dal comma 7, può essere richiesto il rinvio della trattazione degli affari aggiunti, in conformità all'art. 26.

CAPO IV - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 37 - Seduta pubblica

1. Le sedute del Consiglio dell'Unione sono di regola pubbliche, salve le eccezioni di cui all'art. 38.

Art. 38 - Seduta a porte chiuse

1. La seduta del Consiglio dell'Unione è a porte chiuse quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta a porte chiuse sono espressamente indicati nell'ordine del giorno dell'adunanza in cui essi sono stati inseriti.

3. Durante la seduta a porte chiuse possono restare in aula solamente i componenti del Consiglio ed il segretario dell'Unione, o chi lo sostituisce ai sensi di legge.

Art. 39 - Seduta aperta

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Presidente del Consiglio può indire una seduta aperta del Consiglio dell'Unione.

2. A tale seduta possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri comuni e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.

3. In corso di seduta il Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati e di cittadini dell'Unione.

4. Qualora tale seduta si concluda con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, od una petizione o, infine, la nomina di una commissione per rappresentare ad altre autorità ed enti gli intendimenti del Consiglio dell'Unione sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i consiglieri, con esclusione degli altri presenti.

5. Durante la seduta aperta non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso.

6. Di tale adunanza verrà successivamente redatto apposito verbale, da stilare ed approvare nei termini e nelle modalità stabiliti dal Titolo V.

CAPO V - DISCIPLINA DELLA SEDUTA

Art. 40 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato e tenere un comportamento corretto, astenendosi da ogni manifestazione di assenso o dissenso verso le opinioni espresse dai consiglieri o verso le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Presidente esercita discrezionalmente i poteri per il mantenimento dell'ordine, avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Locale. A tal fine, dovrà essere garantita la loro presenza in servizio per le adunanze del Consiglio, alle dirette dipendenze del Presidente.

3. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

4. Il Presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento o non tenga un comportamento conforme a quanto indicato nel comma 1.

5. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula. Quando gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

6. Quando risultino vani i richiami del Presidente, egli può sospendere la seduta a tempo determinato oppure toglierla definitivamente. In quest'ultimo caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

7. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata allo stesso; sono ammessi solo i funzionari dell'Unione la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta.

Art. 41 - Ammissione di funzionari e di consulenti in aula

1. Il Presidente, se lo ritiene opportuno, può invitare nella sala funzionari dell'Unione perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario allo svolgimento della seduta.

2. Può altresì, eccezionalmente, invitare consulenti e professionisti, incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Unione, per fornire illustrazioni e chiarimenti di natura tecnica. Durante i loro interventi, la seduta non viene sospesa e si prosegue nella verbalizzazione della stessa.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 42 - Partecipazione del segretario dell'Unione all'adunanza

1. Il segretario dell'Unione partecipa alle adunanze del Consiglio per verbalizzare l'attività e le decisioni. Su richiesta del Presidente, fornisce le informazioni ed i chiarimenti necessari sugli argomenti in discussione.

2. In caso di sua assenza o impedimento, ne svolge le funzioni vicarie il vice segretario, se nominato, o altro funzionario incaricato.

CAPO VI - SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Art. 43 - Ordine dei lavori

1. Concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali sue comunicazioni sull'attività dell'Unione e/o su fatti e circostanze di particolare rilievo.

2. Concluse le comunicazioni del Presidente, ogni consigliere può chiedere la parola per richiesta di chiarimenti su quanto detto dal Presidente relativamente all'attività dell'Unione, per ulteriori comunicazioni, per la celebrazione di eventi, per la commemorazione di persone e per la manifestazione dei sentimenti del Consiglio di interesse locale o generale.

3. Le predette comunicazioni, commemorazioni o celebrazioni devono essere contenute da parte del Presidente e dei consiglieri che

intervengono, in una durata complessiva non superiore a dieci minuti primi per ogni argomento trattato.

4. Alle comunicazioni non può essere dedicata più di 15 minuti primi per ogni seduta.

5. Nel caso in cui siano stati presentati interrogazioni, ordini del giorno e mozioni, la loro trattazione avviene immediatamente dopo le comunicazioni, secondo i tempi e le modalità indicati al Capo VII.

6. Inizia quindi la discussione delle proposte iscritte all'ordine del giorno, che vengono sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso nel quale sono elencate nell'avviso di convocazione.

7. Il Consiglio non può discutere, nè deliberare circa argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta a meno che lo stesso Consiglio, per volontà unanimemente espressa da tutti i consiglieri in carica e presenti, decida in contrario.

8. L'ordine di trattazione delle proposte può essere modificato, su proposta del Presidente, conformemente a quanto previsto dall'art. 29.

Art. 44 - Nomina ed attribuzioni dei consiglieri scrutatori

1. All'inizio della trattazione degli argomenti per i quali sia prevista la votazione in forma segreta, il Presidente designa due consiglieri a svolgere le funzioni di scrutatori.

2. Gli scrutatori assistono il Presidente ed il segretario dell'Unione nella verifica sulla regolarità delle votazioni, accertata la quale, il Presidente, con la loro assistenza, esamina le schede e procede al conteggio dei voti, che il segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.

3. Ove vi siano contestazioni sulla validità delle schede, o manchi l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.

4. Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono distrutte dal segretario dell'Unione.

5. Le schede contestate o annullate sono invece vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.

6. Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.

Art. 45 - Svolgimento degli interventi, durata degli stessi

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, nell'ordine e con le modalità indicate all'art. 44, il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni.

2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3. Ogni intervento deve essere contenuto nel limite di dieci minuti primi; qualora il consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato a concludere.

4. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente; non possono però intervenire più di due volte nella discussione su uno stesso argomento e per la durata complessiva di dieci minuti primi. Per fatto personale e per richiami al regolamento e all'ordine del giorno, è ammesso un terzo intervento della durata massima di cinque minuti primi.

5. Nel caso in cui nessun consigliere richieda la parola, il Presidente mette in votazione la proposta deliberativa in discussione.

Art. 46 - Modalità degli interventi

1. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione; in caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, qualora lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

2. Essi hanno, nei limiti di cui all'art. 4, libertà di esprimere le loro opinioni ed i loro orientamenti politici ed amministrativi.

3. Non sono ammessi discussioni e dialoghi fra i consiglieri e, qualora essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e mantenerla al consigliere iscritto a parlare.

4. L'intervento può essere letto; in tale caso il testo dello stesso deve essere consegnato al segretario dell'Unione per l'acquisizione a verbale.

Art. 47 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale viene posta quando, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, un consigliere richiede che quell'argomento non venga discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione, proponendo il ritiro di quell'oggetto inserito all'ordine del giorno.

2. La questione sospensiva si presenta affinché la discussione di un argomento venga rinviata ad altra adunanza, attendendo che nel frattempo si verifichino determinate scadenze. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive sono esaminate immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione, e questa prosegue solo se il Consiglio le respinge a maggioranza, con votazione palese.

4. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti primi.

Art. 48 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il consigliere che richiede la parola per fatto personale deve indicarlo espressamente, e il Presidente decide se il fatto sussiste. Ove, però, l'intervenuto insista nonostante la pronuncia negativa del Presidente, sulla questione posta decide il Consiglio, a maggioranza di voti espressi per alzata di mano, e senza discussione.

3. Il consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

4. Possono rispondere, a chi ha preso la parola per fatto personale, solamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato.

5. Gli interventi per fatto personale non possono durare, complessivamente, per più di dieci minuti primi.

Art. 49 - Gli emendamenti

1. Si intendono per emendamenti: correzioni di forma, modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta deliberativa.

2. Detti emendamenti vanno presentati in forma scritta al Presidente del Consiglio due giorni antecedenti quello dell'adunanza; se gli stessi riguardano proposte di variazione di limitata entità, possono anche essere presentati per iscritto al Presidente del Consiglio nel corso della seduta consiliare. Ciascun consigliere può, comunque, modificare o ritirare gli emendamenti proposti, fino al momento in cui la discussione sull'argomento interessato è chiusa.

3. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.

4. Gli emendamenti pervenuti antecedentemente la seduta consiliare, con le modalità sopra indicate, vengono trasmessi dal Presidente del Consiglio al segretario dell'Unione che ne cura l'istruttoria con procedura d'urgenza. Per quelli di limitata entità, presentati nel corso dell'adunanza, il segretario, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Se necessita l'acquisizione di elementi di valutazione, il segretario richiede la trattazione della proposta deliberativa interessata dopo l'ultimo punto iscritto all'ordine del giorno; nel caso in cui tali elementi non fossero acquisibili nel corso della seduta, il Presidente del Consiglio rinvia la trattazione dell'argomento all'adunanza successiva.

Art. 50 - Chiusura della discussione - Dichiarazioni di voto

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, successivamente alle eventuali repliche e controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

2. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, a ciascun consigliere per la durata non superiore, per ognuno, a due minuti primi.

3. I consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi; la espressa motivazione, ai sensi dell'art. 13, è obbligatoria quando gli stessi siano tenuti per legge ad astenersi.

CAPO VII - INTERROGAZIONE, ORDINE DEL GIORNO E MOZIONE

Art. 51 - Diritto di presentazione – Tempo di trattazione

1. I consiglieri dell'Unione possono presentare interrogazioni, ordini del giorno e mozioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività dell'Unione o che interessano in senso generale, o su temi particolari la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione del territorio.

2. Le interrogazioni, ordini del giorno e mozioni sono presentati per iscritto al Presidente del Consiglio almeno cinque giorni lavorativi antecedenti quello della seduta e, nello stesso termine, sono fatti pervenire al protocollo generale dell'ente. Essi possono essere inseriti all'ordine del giorno della seduta consiliare, con la procedura d'urgenza di cui all'art. 27.

3. Quando interrogazioni, ordini del giorno e mozioni riguardano argomenti identici, connessi od analoghi possono essere trattati contemporaneamente.

4. Nessun consigliere può presentare più di due interrogazioni, o ordini del giorno, o mozioni per una stessa seduta.

5. La loro trattazione non può occupare, complessivamente, più di un'ora per ogni seduta consiliare.

Art. 52 - L'interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.

2. L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti, firmata dal o dai proponenti.

3. L'interrogazione deve, quindi, essere iscritta tra gli argomenti da trattare nella prima seduta consiliare utile. Se necessario, può essere

attivata la procedura d'urgenza prevista dall'art. 26, nel caso in cui l'ordine del giorno fosse già stato trasmesso ai consiglieri.

Art. 53 - Discussione delle interrogazioni

1. Le interrogazioni vengono trattate, nell'ordine cronologico di presentazione, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.

2. Se il consigliere proponente non è presente al momento della discussione della sua interrogazione, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto preventivamente il rinvio della trattazione ad altra seduta.

3. Le interrogazioni presentate sono lette dal Presidente, il quale può dare direttamente risposta o demandare la stessa ad un sindaco-assessore, il quale deve contenere la risposta in cinque minuti primi.

4. Solo il consigliere interrogante può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni e, comunque, contenendo il suo intervento in cinque minuti primi.

5. Alla replica può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente o del sindaco-assessore responsabile della risposta.

6. Quando il consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta fornita, può presentare una mozione relativa al medesimo argomento, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.

7. Trascorso il tempo a disposizione stabilito dal comma 5 dell'art. 51, il Presidente fa concludere la discussione relativa all'argomento già in esame e rinvia gli altri eventualmente rimasti da trattare alla parte conclusiva della stessa seduta, ovvero ad altra da fissare.

8. Nel caso in cui le interrogazioni, presentate e discusse nei tempi e modi previsti, non vengano trasformate in mozioni ai sensi del comma 7, le stesse non costituiscono separati atti deliberativi, ma confluiscono nel verbale della seduta consiliare cui si riferiscono, insieme alle comunicazioni ed alle interpellanze.

9. Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Presidente del Consiglio entro trenta giorni dalla richiesta e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del successivo Consiglio.

Art. 54 - L'ordine del giorno

1. L'ordine del giorno consiste nella stesura di un testo concordato, per il quale è richiesta la formulazione di un voto politico-amministrativo, su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico-sociali di carattere generale.

2. Esso è trattato in seduta pubblica, dopo le comunicazioni e prima delle interrogazioni. Nel caso in cui l'argomento non fosse già stato inserito tra quelli da discutere e ne ricorresse la necessità, lo stesso può essere aggiunto all'ordine del giorno della seduta consiliare, attivando la procedura d'urgenza prevista dall'art. 26.

3. Se l'ordine del giorno riguarda fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio comunale e non si è attivata la procedura d'urgenza sopra indicata, può essere presentato, sempre per iscritto, all'inizio della seduta.

4. Il consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di cinque minuti primi. Subito dopo, interviene il Presidente per precisare la posizione dell'Unione.

5. La trattazione degli ordini del giorno deve rientrare nel tempo complessivamente a disposizione stabilito dal comma 5 dell'art. 51.

6. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.

Art. 55 - La mozione

1. La mozione consiste in una concreta proposta scritta di deliberazione inerente materia di competenza del Consiglio dell'Unione e può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti dell'Unione, al fine di pervenire a decisioni su di essi.

2. La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati affari e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Presidente o dalla giunta dell'Unione.

3. La mozione, se presentata nei tempi e modi precedentemente indicati, è parificata alle proposte d'iniziativa consiliare, e quindi iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza. Quando, invece, essa viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio, il Presidente, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.

4. La mozione deve essere comunque discussa ai primi punti dell'ordine del giorno, successivamente agli eventuali ordini del giorno ed interrogazioni.

5. La mozione comporta l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.

Art. 56 - Modalità di modifica o ritiro di interrogazioni, ordini del giorno e mozioni

1. Nel caso in cui, durante la discussione in seduta consiliare, il proponente o i proponenti di un'interrogazione, di un ordine del giorno o di una mozione ritengano superata la loro proposta, per il sopravvenire di eventi di qualsiasi natura, possono modificarla o ritirarla comunicandolo espressamente al Presidente.

2. In caso di modifica, il proponente o i proponenti possono richiedere, se lo ritengono necessario, una sospensione dei lavori, per un massimo di quindici minuti primi, al fine di concordare un nuovo testo di proposta.

CAPO VIII - LA VOTAZIONE

Art. 57 - Forme di votazione, modalità generali

1. L'espressione del voto è normalmente palese e si effettua, di regola, per alzata di mano.

2. E' prevista la votazione palese per appello nominale solo nei casi indicati dalla legge e dallo statuto, o se espressamente richiesta da almeno tre consiglieri e sempre che non sia prescritta la forma segreta.

3. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere formulata dopo che il Presidente, chiusa la discussione, abbia dichiarato doversi passare ai voti e prima che egli abbia invitato il Consiglio a votare per alzata di mano.

4. E', invece, richiesta la votazione a scrutinio segreto per le proposte deliberative a mezzo delle quali si esercita una facoltà discrezionale che importa l'apprezzamento e la valutazione di persone.

5. La votazione non può validamente aver luogo se durante la stessa i consiglieri non siano presenti nel numero necessario per rendere legale la seduta.

6. A tal fine, i consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

7. Su ogni argomento, l'ordine della votazione è stabilito come segue:

- la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento alla quale si riferisce;
- la votazione sulla proposta di sospensione di un affare si effettua dopo che si siano espressi, su di essa, per non più di cinque minuti primi, il Presidente ed un consigliere per ogni gruppo;
- i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente sottoposti a votazione nel testo definitivo, risultante dallo schema originario al quale siano state apportate le modifiche preventivamente approvate;
- i provvedimenti composti di più parti, articoli o commi, se richiesto espressamente dal Presidente, sono sottoposti a votazione separata per ciascuna loro parte, seguendo l'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo.

8. Ogni singola proposta deliberativa richiede una distinta votazione.

9. Per i regolamenti ed i bilanci, la votazione si effettua con le seguenti modalità:

- a) per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi dissentono o presentano emendamenti; discusse e votate tali proposte, il regolamento viene posto in votazione, in forma palese, nel suo complesso;
- b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sugli eventuali emendamenti modificativi dei singoli capitoli presentate dai consiglieri, sempre che non siano alterati gli equilibri economico-finanziari. Concluse tali votazioni vengono posti in approvazione congiuntamente il bilancio e le altre disposizioni comprese nel relativo schema di deliberazione proposto, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.

10. Iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi o di assentarsi fino alla proclamazione del risultato.

Art. 58 - Votazione per alzata di mano

1. Durante la votazione per alzata di mano, i consiglieri che si astengono vengono indicati nominativamente nel corpo deliberativo del provvedimento adottato.

Art. 59 - Votazione per appello nominale

1. Si procede a votazione per appello nominale quando la stessa è prevista dalla legge o dallo statuto o se viene espressamente richiesta da almeno tre consiglieri, come già indicato all'art. 57.

2. Il risultato della votazione è riscontrato e proclamato dal Presidente con l'assistenza del segretario dell'Unione.

3. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 60 - Votazione segreta

1. Si procede a votazione mediante scrutinio segreto, quando per legge o per disposizione statutaria sia così prescritto. Detta votazione viene effettuata a mezzo di schede.

2. Le stesse sono distribuite da un collaboratore del segretario e devono essere in bianco, tutte uguali di colore, tipo e formato, prive di piegature od abrasioni che possano costituire segno di riconoscimento. Ciascun consigliere scrive sulla scheda i nominativi di coloro che intende

votare, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto all'approvazione del Consiglio.

3. I nominativi scritti sulla scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

4. I consiglieri comunali che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo verbalmente al Presidente, affinché se ne prenda atto a verbale.

5. Coloro che votano scheda bianca o nulla sono computati tra i votanti.

6. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, che si determina sottraendo dal numero dei presenti quello degli astenuti.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

8. Il carattere segreto della votazione deve espressamente risultare dal verbale di deliberazione, nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state compiute con l'assistenza ed il controllo dei consiglieri scrutatori.

9. Le schede utilizzate per le votazioni a carattere segreto vengono distrutte, se non contestate, al termine della seduta consiliare, così come disposto dal comma 4, dell'art. 44.

Art. 61 - Esito della votazione

1. Ogni deliberazione consiliare si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui la legge, lo statuto ed il regolamento richiedano, per provvedimenti espressamente indicati, un particolare quorum di maggioranza di voti.

2. Al fine di determinare la maggioranza dei votanti, coloro che votano scheda bianca o nulla vengono computati, mentre lo stesso non si verifica per gli astenuti.

3. Espletate le formalità di votazione e dichiaratone l'esito, in caso di voti favorevoli pari a quelli contrari, la proposta s'intende non approvata. Salvo i casi particolari previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, ma può essere riproposta in una seduta successiva.

4. Dopo l'annuncio dei voti riportati a favore e contro il provvedimento in trattazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula: "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".

CAPO IX - CONCLUSIONE DELLA SEDUTA

Art. 62 - Ora di chiusura della seduta

1. Se gli argomenti sono tali da prevedere un'adunanza di lunga durata, l'ora entro la quale si conclude la seduta è stabilita dal Consiglio ad inizio lavori, su proposta del Presidente, con una durata minima della seduta di quattro ore.

2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza o urgenza.

Art. 63 - Rinvio della seduta

1. Quando all'ora prevista per la chiusura dei lavori non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e, qualora nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.

2. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo affare debba essere iscritto all'ordine del giorno, oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire ai soli consiglieri assenti a fine seduta, almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per l'adunanza, la quale rimane comunque seduta di prima convocazione.

Art. 64 - Termine della seduta

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta.

2. Quando si giunge all'ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell'affare in discussione e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale il Presidente dichiara terminata la seduta e precisa se la stessa proseguirà in giorno già stabilito nell'avviso di convocazione. In caso contrario, egli avverte che il Consiglio verrà riconvocato per completare la trattazione degli affari rimasti.

TITOLO IV - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art. 65 - Istruttoria delle deliberazioni

1. Ogni atto deliberativo adottato dal Consiglio dell'Unione deve contenere tutti gli elementi essenziali e necessari affinché sia valido ed efficace.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono preparate e predisposte a cura dei responsabili dei servizi dell'Unione e del segretario, i quali curano altresì il deposito degli atti secondo le modalità ed i termini stabiliti dallo statuto e dal regolamento.

3. Ogni proposta di deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve riportare il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora detto atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti quale parte integrante e sostanziale della deliberazione.

4. I pareri di cui al comma 3 devono essere acquisiti anche sugli emendamenti che il Consiglio ritenga di apportare alla proposta originaria. Per quanto riguarda gli emendamenti presentati nel corso dell'adunanza, i pareri in argomento sono espressi dal segretario, per quanto di sua competenza. Successivamente, il testo così emendato viene letto al Consiglio, subito prima della votazione, congiuntamente al parere espresso seduta stante dal segretario dell'Unione.

5. Se la proposta deliberativa richiede anche pareri obbligatori di altri organismi o enti, detti pareri devono essere citati nella parte narrativa dell'atto. Se gli stessi non sono stati espressi, o lo sono stati oltre i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti, ne viene dato atto in premessa e la proposta deliberativa viene comunque sottoposta a votazione per la sua adozione.

Art. 66 - Approvazione delle deliberazioni

1. Il Consiglio dell'Unione, approvandole, adotta le deliberazioni secondo il testo conforme agli schemi proposti in votazione, quando non vi sia discussione e non vengano formulate osservazioni.

2. Nel caso in cui, invece, la presentazione delle proposte deliberative comporti discussioni ed osservazioni, queste ultime vengono riportate nel verbale della deliberazione.

3. Quando si faccia luogo all'approvazione di emendamenti alla proposta di deliberazione, si segue la procedura di cui al comma 4 dell'art. 65.

4. Nel caso di urgenza, il Consiglio dell'Unione può dichiarare le proprie deliberazioni immediatamente eseguibili. La dichiarazione di immediata eseguibilità avviene successivamente all'avvenuta approvazione della proposta deliberativa, con votazione separata, espressa in forma palese dalla maggioranza dei presenti.

5. I verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario dell'Unione, avvalendosi della collaborazione di personale di sua fiducia. Detti verbali devono indicare espressamente il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, nonché il numero ed il nome dei consiglieri astenuti dalla votazione.

6. Qualora gli atti approvati necessitino di perfezionamenti e coordinamenti meramente formali, che ne lasciano immutati tutti i contenuti sostanziali, il segretario deve provvedere al riguardo in sede di stesura del verbale di deliberazione.

7. Le deliberazioni così approvate e stilate vengono sottoscritte dal Presidente del Consiglio e dal segretario dell'Unione che così ne attestano esattezza ed autenticità.

Art. 66 bis – Allegato per gli interventi

1. Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri possono essere riportati in un allegato alla deliberazione, il quale non ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Gli interventi sono riportati manifestando con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore.

3. Qualora si provveda alla registrazione dei dibattiti, il testo degli interventi viene trascritto dal personale incaricato, il quale garantisce la forma più idonea per assicurarne, nel rispetto della fedeltà sostanziale, la massima chiarezza e completezza possibile.

4. Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente nel corpo del verbale della deliberazione, purchè il relativo testo scritto sia dettato testualmente, nel caso di brevi dichiarazioni, o fatto pervenire al segretario prima o contestualmente alla sua lettura al Consiglio.

5. Eventuali ingiurie, calunnie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono mai essere riportate a verbale; tuttavia se il Presidente o un consigliere che si ritenga offeso ne facciano richiesta, le stesse possono, in modo conciso, essere trascritte nel verbale allegato alla deliberazione, con la indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 70 - **Approvazione, entrata in vigore**

1. Il regolamento è approvato ed eventualmente modificato, quando necessario, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, giusta l'art. 10 dello statuto.

2. Il regolamento entra in vigore decorso il tempo della seconda pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di adozione divenuta esecutiva a termini di legge, come previsto dall'art. 47 dello statuto..

%_%_%_%_%_%_%_%_

SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI	2
CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI	2
Art. 1 - Oggetto del regolamento	2
Art. 2 - Casi particolari, eccezioni, interpretazioni	2
CAPO II - I CONSIGLIERI DELL'UNIONE	2
Art. 3 - Elezione, funzioni, convalida e durata in carica	2
Art. 4 - Diritti e doveri	2
Art. 5 - Diritto d'iniziativa	3
Art. 6 - Diritto di presentazione di interrogazioni, mozioni, ordini del giorno	3
Art. 7 - Diritto a richiedere la convocazione del Consiglio	3
Art. 8 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi: criteri generali.	4
Art. 9 - Diritto alla visione di atti ed all'informazione	4
Art. 10 - Rilascio di copie di atti e documenti	5
Art. 11 - Divieto di mandato imperativo - responsabilità	5
Art. 12 - Partecipazione alle sedute	5
Art. 13 - Astensione obbligatoria	6
Art. 14 - Gettone di presenza, indennità di funzione, rimborso spese, permessi, aspettative ...	6
Art. 15 - Dimissioni	6
Art. 16 - Decadenza, rimozione e sospensione dalla carica	7
CAPO III - LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	8
Art. 17 - Istituzione	8
Art. 19 - Insediamento - presidenza	8
Art. 20 - Convocazione	8
Art. 21 - Funzionamento	9
Art. 22 - Segreteria - Verbalizzazione	9
CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI	10
Art. 23 - Istituzione - composizione - argomentazioni	10
TITOLO II - NORME PER LA CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA CONSILIARE	11
CAPO I - PRINCIPI GENERALI	11
Art. 24 - Prima convocazione: tempi e competenza, convocazioni speciali	11
CAPO II - L'AVVISO DI CONVOCAZIONE	11
Art. 25 - Avviso di convocazione	11
Art. 26 - Modalità di trasmissione dell'avviso di convocazione	12
Art. 27 - Termini per il recapito dell'avviso di convocazione	12
CAPO III - L'ORDINE DEL GIORNO	13
Art. 28 - Definizione	13
Art. 29 - Pubblicazione e diffusione	13
Art. 30 - Proposte all'ordine del giorno: iniziativa ed iscrizione	13
Art. 31 - Deposito delle proposte iscritte all'ordine del giorno e loro consultazione	14
TITOLO III - LE SEDUTE CONSILIARI	16
CAPO I - LA SEDE	16
Art. 32 - La sede	16
CAPO II - IL PRESIDENTE	16
Art. 33 - Presidenza della seduta- Vicepresidenza	16
Art. 34 - Poteri ed attribuzioni del Presidente	16
CAPO III - NUMERO LEGALE E TIPI DI SEDUTA	17
Art. 35 - Numero legale	17
Art. 36 - Seduta di prima convocazione	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 37 - Seduta di seconda convocazione - Rinvio trattazione affari ad altra seduta	18
CAPO IV - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE	19
Art. 38 - Seduta pubblica	19
Art. 39 - Seduta a porte chiuse	19
Art. 40 - Seduta aperta	19

CAPO V - DISCIPLINA DELLA SEDUTA.....	20
Art. 41 - Comportamento del pubblico	20
Art. 42 - Ammissione di funzionari e di consulenti in aula	21
Art. 43 - Partecipazione del segretario dell'Unione all'adunanza	21
CAPO VI - SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA.....	21
Art. 44 - Ordine dei lavori.....	21
Art. 45 - Nomina ed attribuzioni dei consiglieri scrutatori	22
Art. 46 - Svolgimento degli interventi, durata degli stessi	22
Art. 47 - Modalità degli interventi	23
Art. 48 - Questioni pregiudiziali e sospensive	23
Art. 49 - Fatto personale	24
Art. 50 - Gli emendamenti	24
Art. 51 - Chiusura della discussione - Dichiarazioni di voto	24
CAPO VII - INTERROGAZIONE, ORDINE DEL GIORNO E MOZIONE	25
Art. 52 - Diritto di presentazione	25
Art. 53 - L'interrogazione.....	25
Art. 54 - Discussione delle interrogazioni.....	26
Art. 55 - L'ordine del giorno	26
Art. 56 - La mozione.....	27
Art. 57 - Modalità di modifica o ritiro di interrogazioni, ordini del giorno e mozioni	27
CAPO VIII - LA VOTAZIONE	28
Art. 58 - Forme di votazione, modalità generali	28
Art. 59 - Votazione per alzata di mano	29
Art. 60 - Votazione per appello nominale.....	29
Art. 61 - Votazione segreta.....	29
Art. 62 - Esito della votazione	30
CAPO IX - CONCLUSIONE DELLA SEDUTA	30
Art. 63 - Ora di chiusura della seduta	31
Art. 64 - Rinvio della seduta	31
Art. 65 - Termine della seduta	31
TITOLO IV - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE	32
Art. 66 - Istruttoria delle deliberazioni.....	32
Art. 66 bis – Allegato per gli interventi	35
Art. 67 - Approvazione delle deliberazioni.....	32
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI	34
Art. 71 - Approvazione, entrata in vigore	34